

ministratore, il quale varia nell'esecuzione l'opera ordinata con deliberazione del Consiglio, ma si tratta invece di tenere responsabile il Consiglio stesso, le cui deliberazioni sono soggette al visto di autorità superiore.

Ora questo veramente non è, giacchè, quando la Giunta municipale eseguisce la deliberazione del Consiglio, non ha bisogno di ottenere il visto delle sue deliberazioni. La Giunta quindi, quantunque corpo collegiale, si trova in questo caso nella condizione di un singolo amministratore e deve andare soggetta alla responsabilità cui la legge assoggetta l'amministratore.

Lo stesso si dica della deputazione provinciale, le cui deliberazioni non vanno soggette a visto di sorta.

Quindi, anche in rapporto alla deputazione provinciale, sarebbe stato opportunissimo il ricordare come la responsabilità dell'amministrazione, quantunque collegiale, non sia minore di quella che incontrerebbe un singolo amministratore.

Ma, dappoichè si è opportunamente ricordato che il Codice civile contiene una identica disposizione e che la responsabilità dell'amministrazione non sarà minore, quantunque sia soppressa l'ultima parte dell'articolo 4, il Ministero non ha difficoltà a rinunziarvi, mantenendo però ferma la parte prima dell'articolo stesso, che credo opportunissima, in quanto che tutti conoscono che una delle cause per cui i comuni e le provincie si impegnano molte volte in forti spese è appunto quella di non essere sempre ben determinata la spesa del lavoro progettato, il quale nell'esecuzione acquista spesso maggiori proporzioni di quelle che si prevedeva dai Consigli deliberanti.

Il Ministero dunque accetta l'articolo come venne modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Alasia, ritira i suoi emendamenti e aderisce a questa formula?

ALASIA. Dico due parole per fare la mia dichiarazione.

Io voglio seguire il Ministero e la Commissione nella via della gentilezza di cui mi hanno dato prova. Io aveva proposta la soppressione dell'intero articolo perchè credeva la prima parte già compresa nelle leggi attualmente in vigore.

La Commissione non voleva sopprimere la parte che io desiderava venisse soppressa perchè la credeva compresa nelle prescrizioni del Codice.

La Giunta e il Ministero hanno ceduto su questa parte, e io cedo volentieri sulla prima, e ringrazio il Ministero e la Commissione della loro cortesia.

NEGROTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, il suo emendamento è stato accettato dalla Commissione; quindi non è più il caso...

NEGROTTA. Ma io ho chiesto la parola, perchè il signor ministro, nel rispondere all'onorevole Alasia, e parlando del primo capoverso dell'articolo 4, ha detto che voleva che il primo capoverso fosse mantenuto tal quale. Se si accettasse la modificazione...

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Ma questo è inteso.

Leggo dunque l'articolo 4 coll'emendamento proposto dall'onorevole Negrotto, e col secondo comma modificato dalla Commissione:

« Art. 4. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, il cui ammontare oltrepassi le lire 500, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

« Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio. »

Pongo ai voti quest'articolo 4.

Chi lo approva, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 5. I bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, non potranno mai essere resi esecutori a sensi dell'articolo 133 e dell'articolo 134 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, se non venti giorni dopo la loro presentazione al prefetto o al sotto-prefetto. »

PECILE. L'articolo 139 della legge comunale e provinciale è una guarentigia molto opportuna, contro l'esagerazione delle spese, per tutti i cittadini, e specialmente per coloro che non fanno parte delle amministrazioni comunali. Ma a me sembra che questa guarentigia, come è espressa nella legge, non sia abbastanza efficace, perchè poco giova reclamare contro gli aumenti dell'imposta, mentre invece gioverebbe assai poter reclamare contro gli aumenti di spesa. L'imposta diventa una necessità quando è votata la spesa; ed è allorquando votiamo le spese che noi facciamo nascere la necessità dell'aumento delle imposte. Quando le spese sono votate conviene provvedere certamente ai fondi relativi nel bilancio del comune.

Adunque proporrei che, dove è detto all'articolo 5: « I bilanci comunali ed ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, » fosse sostituita la parola: « che aumenti la spesa. » In questo modo l'articolo si renderebbe efficace, e che vi fosse bisogno di renderlo più efficace lo ha dimostrato la stessa Commissione, la quale ha cercato